

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DI CA' LANCIARINO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – CIG: Z51373D60E**

## **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento, in regime di appalto, del servizio di trasporto scolastico per una parte degli alunni residenti nei Comuni di Urbino, Sassocorvaro/Auditore, Tavoleto e Montecalvo in Foglia (circa 56 unità) che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria dell'Istituto Comprensivo Statale "Anna Frank" Plesso di Ca' Lanciarino sito in Montecalvo in Foglia in Piazza Martiri n. 1.

Sono applicabili al presente appalto tutte le norme di settore relative agli appalti, al personale, alla sicurezza e alla privacy.

Il servizio oggetto del presente capitolato comprende:

- l'individuazione dell'autista in possesso della patente D con certificato di abilitazione professionale C.Q.C. per trasporto persone, di idoneità fisica allo svolgimento del servizio, di adeguata formazione per il rispetto delle norme anti Covid e di attitudine alle relazioni con i minori;
- la fornitura del carburante;
- la manutenzione ordinaria del mezzo compresi gli oneri previsti dalle norme anti Covid.

## **ART. 2 – DURATA E OPZIONI**

La durata dell'appalto è prevista per l'anno scolastico 2022/2023 che, come da calendario scolastico regionale, decorrerà dal 14.09.2022 ed avrà termine il 10.06.2023.

Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Il Comune di Urbino si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.

## **ART. 3 – CORRISPETTIVO**

L'importo totale presunto del servizio posto a base d'asta ammonta a **€ 29.000,00 oltre IVA**.

L'Importo di aggiudicazione e di contratto sarà quello derivante dall'offerta economica presentata all'atto della gara inferiore a quello a base d'asta ed è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'appaltatore deve sostenere per l'esecuzione del contratto.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari a quello del servizio offerto dall'aggiudicatario e sarà vincolato per tutta la durata del contratto ed eventualmente dopo la scadenza del contratto prima della stipulazione di un nuovo accordo negoziale.

Il Comune provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolari fatture in formato elettronico e a seguito di verifica da parte della Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione della regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura tramite emissioni di specifico mandato, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il corrispettivo offerto in sede di gara potrà essere sottoposto a revisione, su richiesta scritta dell'appaltatore, nel rispetto di quanto segue:

- a) saranno adeguati alle variazioni annuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (indice FOI) i soli costi riferiti ad attrezzature, materiali, prodotti, formazione e sicurezza;
- b) i costi relativi al personale saranno adeguati sulla base di quanto previsto dal CCNL applicabile al personale impiegato nel servizio.

#### **ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Per lo svolgimento del servizio verrà utilizzato il mezzo Fiat Iveco targato CY863PA da 28 posti + 1 di proprietà del Comune di Sassocorvaro/Auditore in uso, in forza di convenzione, al Comune di Urbino che si trova collocato presso il deposito sito alle spalle del plesso scolastico “Anna Frank” in Ca’ Lanciarino di Montecalvo in Foglia.

Il servizio dovrà essere eseguito con transito nei Comuni di Urbino, Montecalvo in Foglia, Tavoleto e Sassocorvaro/Auditore. La percorrenza giornaliera stimata è di circa 110/120 km.

Il monte ore settimanale stimato per l'esecuzione del servizio, comprensivo del tempo necessario per il rifornimento e la manutenzione ordinaria del mezzo, è di 28 ore settimanali da svolgersi durante il periodo di apertura della scuola dal 14.09.2022 al 10.06.2023 con le sospensioni previste dal calendario scolastico, per cui un numero di settimane effettive di attività scolastica pari a 35.

Il servizio dovrà essere svolto dal Lunedì al Venerdì di ogni settimana e per un sabato al mese, nel rispetto degli orari compatibili con quelli di ingresso e di uscita stabiliti dalla Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo “Anna Frank” che verranno comunicati ad inizio anno scolastico.

L'appaltatore dovrà assicurare la fornitura di carburante per il mezzo che verrà utilizzato per l'espletamento del servizio e dovrà garantire la manutenzione ordinaria dello stesso comprensiva di:

- pulizia ordinaria e sanificazione prevista dalle norme anti COVID 19;
- cambio gomme;
- cambio olio.

#### **ART. 5 – PERSONALE**

##### **Disposizioni generali**

L'appaltatore si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni obbligatorie per l'assistenza, la previdenza ed infortunistica e qualsiasi altra prescrizione normativa in materia.

Inoltre l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di categoria in vigore.

L'appaltatore si obbliga ad esibire su richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio. Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere gli opportuni chiarimenti all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Il personale impiegato dall'appaltatore deve essere in possesso dei prescritti titoli professionali, maggiorenne, fisicamente idoneo a svolgere il servizio e deve rispettare le norme di legge e di regolamento inerenti al servizio affidato, le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel vigente regolamento comunale di funzionamento delle scuole comunali dell'infanzia e le disposizioni concordate dal Comune con l'appaltatore.

In particolare l'autista impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà essere in possesso della patente D con certificato di abilitazione professionale C.Q.C. per trasporto persone ed avere particolare attitudine alle relazioni con i minori;

Il personale deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, diligenza, perizia e prudenza e rispettare scrupolosamente la dignità dell'utenza e gli obblighi di riservatezza e di segreto d'ufficio previsti dalla legge.

L'appaltatore si impegna a sostituire il personale, se richiesto dal Comune con nota motivata, che non offra garanzia di affidabilità, capacità, correttezza, riservatezza, decoro e comunque sia ritenuto inidoneo a svolgere il servizio affidato.

Il personale dovrà essere assunto dall'appaltatore con regolare contratto di lavoro, secondo il vigente CCNLL di categoria e dovrà rispettare tassativamente gli orari di lavoro stabiliti e tutte le disposizioni impartite.

L'appaltatore si impegna a fornire a tutto al personale impiegato nel servizio un vestiario adeguato e i DPI eventualmente necessari e a garantire la formazione del personale nelle materie relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla legge.

In caso di assenza l'appaltatore si impegna a garantire l'immediata sostituzione con personale idoneo in possesso dei prescritti titoli professionali.

L'appaltatore si obbliga infine ad assumere, se disponibile, il personale attualmente impiegato nel servizio; a tal fine dovrà prendere gli opportuni accordi con la ditta cessante per il passaggio diretto dei lavoratori.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune i seguenti obblighi e adempimenti:

- la concessione del mezzo Fiat Iveco targato CY863PA da 28 posti + 1 di proprietà del Comune di Sassocorvaro/Auditore in uso, in forza di convenzione, al Comune di Urbino;
- le spese per il bollo, l'assicurazione e la revisione del mezzo;
- la manutenzione straordinaria del mezzo per cause non imputabili all'autista;

#### **ART. 7 – SICUREZZA-DUVRI**

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze.

Conseguentemente i costi per la sicurezza sono pari a zero.

#### **ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'Ente appaltatore è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l'art 2 *quaterdecies* del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è

soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell'art. 30, comma 2.

La violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice privacy, a ritenersi imperative, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

## **ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI – RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali dei propri dipendenti, che ne è il solo responsabile, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, sia verso l'Amministrazione che dei terzi (compresi gli utenti) e i prestatori di lavoro comunque conseguenti alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento dovuto.

A tale scopo l'appaltatore si obbliga a garantire idonee coperture assicurative con i seguenti massimali minimi:

- € 2.500.000,00 per Responsabilità civile verso terzi (RCT) per sinistro e per persona;
- € 2.000.000,00 per Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per sinistro e per persona, per infortuni occorsi a tutti i prestatori di lavoro addetti all'attività svolta comprese tutte le operazioni accessorie e complementare comunque connesse all'appalto.

Dette polizze dovranno avere una durata pari a quella del servizio affidato; copia delle polizze e delle quietanze di pagamento dei premi annuali dovranno essere presentate al Comune, se richieste.

Resta tuttavia inteso che:

- i massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'appaltatore per il quale lo stesso risponderà comunque per il suo valore complessivo;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti;
- ogni responsabilità civile e penale connessa alle attività del presente capitolato sono a carico dell'appaltatore, restando quindi sollevato il Comune.

## **ART. 10 – DIVIETO DI SUB-APPALTO**

È fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto.

## **ART. 11 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

La ditta affidataria dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio che non potrà essere sospeso per nessuna ragione anche in caso di impedimento, salvo le sospensioni previste dal calendario scolastico.

In caso di sciopero o di cause di forza maggiore che non possono essere evitate e che impediscano lo svolgimento dei servizi, il Comune provvederà a detrarre gli importi per i servizi non forniti. Resta fermo l'obbligo della ditta di darne tempestiva comunicazione al Comune.

## **ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO – PANTOUFLAGE REVOLVING DOORS**

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di comportamento del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013 e s.m.i. disponibili nella sezione on-line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale nella sottosezione di primo livello "Disposizioni Generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali" ;

Il contratto si risolverà di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice generale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento del Comune di Urbino approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013, e s.m.i. le cui norme si applicano alla ditta fornitrice in quanto compatibili.

La Ditta aggiudicataria non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **ART. 14 – PENALITÀ**

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune.

Ove non rispetti tutti gli obblighi di legge o non adempia correttamente agli obblighi previsti dal presente capitolato, fermo restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità, variabile da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro in relazione alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto contestato.

L'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione; il provvedimento di applicazione della penalità è assunto dal Responsabile del Settore.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla normativa vigente in materia di “contratti” della P.A., il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) frode nell’esecuzione del servizio;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, del CCNL e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto di servizio;
- d) ripetuti comportamenti scorretti verso gli utenti e le famiglie da parte del personale in servizio;
- e) concessione in sub-appalto o cessione del contratto.

Nei casi succitati il Comune si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sul deposito cauzionale costituito a garanzia del contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 16 – GARANZIA DI ESECUZIONE**

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento dell’appaltatore o a cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una “garanzia definitiva” a sua scelta nella forma della cauzione o della fidejussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 50/2016 pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, salva la risarcibilità del maggior danno.

L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

#### **ART. 17 – NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. N. 50/2016, del codice civile, nonché delle leggi e regolamenti in materia di appalti in quanto applicabili.

#### **ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta appaltatrice.

Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale nella modalità messa a disposizione dal MePA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Avv. Federica Paleani

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*